



CLIRT, Comitato Libera Informazione Radio Televisiva

Modalità di esercizio del diritto di candidarsi a Consigliere del Direttivo del CLIRT e a Revisore dei Conti per il Triennio 2020-2023

In vista dell'Assemblea generale dei soci del CLIRT, Comitato Libera Informazione Radio Televisiva (c.f. 91004650247) presso la Sala Civica del Comune di Torri di Quartesolo (VI) Via Roma in prima convocazione per il giorno venerdì 03 aprile 2020 alle ore 23,00 e, non raggiungendo il quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, in seconda convocazione il giorno Sabato 04 aprile 2020 alle ore 9,30 per l'Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo del CLIRT e dei Revisori dei Conti per il triennio 2020-2023, si porta a conoscenza che, ai sensi del Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei soci in data 23.04.2016, le modalità per la presentazione delle candidature è il seguente:

(Diritto di presentare la candidatura)

1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Consigliere, avendo i relativi requisiti.
2. Ai sensi dell'art 11 dello Statuto, per la composizione del Consiglio Direttivo viene preventivamente stabilito che il numero da nominare è pari a 9.

(Presentazione delle candidature)

1. Possono candidarsi alla carica di Consigliere i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa alla data della delibera con cui il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea elettorale, ed avente i requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
2. Ogni candidatura deve essere presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Consiglio Direttivo, rinvenibili presso la sede legale del Comitato o presso la sede di Torri di Quartesolo (VI) e sul sito www.clirt.it e può essere consegnata personalmente presso la sede legale del Comitato o presso la sede di Torri di Quartesolo (VI) (o, previo appuntamento, presso lo studio dell'Avv. Torquato Tasso di Mirano (Ve), Via Castellantico, 18/14) o spedita con posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve giungere entro il quindicesimo giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
3. Il modulo deve contenere le dichiarazioni del candidato con cui lo stesso elegge domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla procedura di elezione e attesta di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione; l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri della carica con la diligenza e la professionalità richieste, consapevole delle responsabilità che si assume. Il Candidato, sia per la carica di Consigliere che per la carica di Revisore dei Conti, dovrà anche dichiarare di non essere socio e di non svolgere ruoli di amministrazione e di controllo in altre associazioni che perseguono le medesime finalità e scopi del CLIRT o che comunque per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni del Clirt e potrà allegare un suo curriculum personale.
Per i candidati alla carica di Consigliere, il modulo di candidatura deve inoltre contenere l'indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
4. Il modulo di presentazione della candidatura deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 3 del Regolamento dal Presidente o su indicazione di questi, in alternativa, anche dal Consigliere Flavio Spagnolo e dall'Avv. Torquato Tasso.

5. La candidatura dei Consiglieri potrà avvenire solo se inserita all'interno di una lista contenente, a pena di nullità, un numero minimo di candidati corrispondente a quelli da eleggere. E' data facoltà alla lista di presentare un numero superiore di candidati, avendo cura, in questo caso, di precisare i nove candidati alla carica di Consigliere e gli ulteriori nominativi, in ordine di elettività, dei candidati che vengono indicati e quali candidati supplenti per una eventuale successiva sostituzione degli eletti ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto.

6. L'elenco degli appartenenti ad una lista potrà essere depositato, secondo le modalità indicate dal presente articolo, anche da uno solo dei soci candidati della lista delegato a tal fine, in nome e per conto dell'intera lista. La firma del candidato che deposita la lista a cui appartiene deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 3.

7. Il Socio può candidarsi in una sola lista, a pena di nullità della propria candidatura. In questo caso, la nullità della candidatura determina la nullità della candidatura delle liste a cui questi appartiene, se le liste contengono solamente il nominativo di nove candidati. Nel caso in cui la lista contenga più di nove candidati, la candidatura della lista rimarrà valida ma verrà disposta l'esclusione del candidato escluso.

8. Nel caso di nullità, per i motivi di cui al precedente comma, delle liste presentate contenenti solo nove candidati, la Commissione elettorale e, in mancanza di questa, il Presidente del Clirt dovrà darne avviso ai candidati interessati consentendo l'integrazione del numero minimo della lista con il deposito di ulteriori candidature entro un termine prefissato alla luce della imminenza della convocata assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo potrà presentare una propria lista, contenente indifferentemente, in tutto o in parte, anche Consiglieri uscenti.

10. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti sono ammesse singolarmente, nei modi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo.

11. La commissione elettorale verifica la regolarità formale delle liste e delle candidature presentate e le ammette ove rispettino i requisiti di forma. I candidati Consiglieri verranno elencati nelle schede per lista di riferimento e, all'interno di questa, in ordine alfabetico. Nel caso in cui la lista contenga più di nove candidati, gli ulteriori candidati andranno indicati separatamente rispetto ai primi nove e in ordine successivo di eleggibilità suppletiva.

12. I candidati a Revisore dei Conti saranno riportati nella scheda elettorale in ordine alfabetico.

13. L'ordine di elencazione delle liste nelle schede elettorali viene attribuito sulla base della cronologia di presentazione di ciascuna lista o di candidatura. La lista eventualmente proposta dal Consiglio uscente prederà comunque eventuali altre liste pervenute.

14. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono essere riportati nella scheda elettorale ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Articolo 12 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco delle candidature con i nominativi di tutti i candidati, suddivisi per lista, dopo l'ammissione di cui all'articolo precedente, viene esposto in modo visibile nella sede sociale del Clirt e nelle sedi indicate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

2. Nella sede sociale del Clirt e nelle sedi indicate ai sensi dell'art. 2 comma 3, saranno anche disponibili i curricula dei candidati, da loro eventualmente presentati unitamente alla propria candidatura.

3. L'elenco delle candidature con i nominativi di tutti i candidati, suddivisi per lista, dovrà essere inoltre affisso in modo visibile, il giorno delle elezioni, nel luogo ove si terrà l'Assemblea elettiva.

Marostica li, 21 novembre 2019

Il Presidente
Martire Massimo